

TAR Brescai, Sezione II - Sentenza 20/04/2011 n. 595
d.lgs 163/06 Articoli 64, 73 - Codici 64.1, 73.1

La volontà di sanzionare con l'esclusione l'inosservanza di una specifica modalità di presentazione delle offerte deve essere chiaramente espressa nella lex specialis sicché - in mancanza di tale univoca statuizione - resta preclusa l'applicazione di conseguenze sanzionatorie non previste, fatto salvo il caso in cui, in forza di un criterio di interpretazione teleologica in mancanza di una specifica clausola, risultino violate prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse sostanziale della stazione appaltante (e quindi sottese ad un fine essenziale perseguito con la gara) ovvero poste a garanzia della par condicio dei concorrenti.